

**Risposta n. 5**

Roma, 10 gennaio 2019

***OGGETTO: Articolo 87, 101 e 110 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption***

**QUESITO**

La società istante ALFA SRL è una holding che negli anni 2011 e 2012 ha acquisito una partecipazione nella società BETA, iscrividola tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel 2015 la società BETA è stata quotata nella borsa statunitense ed in tale sede il numero di azioni è stato ridotto di \_\_. Nel 2016 i titoli azionari sono stati messi a disposizione della società istante in un dossier titoli. Il valore di ciascuna azione era pari ad \_\_ euro, corrispondente a \_\_ dollari in virtù del cambio del giorno pari a 1,1128 dollari per 1 euro.

Nel corso del 2017, in più *tranches*, la società istante ha venduto la partecipazione detenuta nella società BETA ad un prezzo unitario in dollari.

La somma incassata dalla vendita della partecipazione è stata accreditata in un conto corrente valutario in dollari. Il corrispettivo complessivo di vendita della partecipazione è stato contabilizzato in euro al cambio storico di 1,1128. Gli oneri accessori di diretta imputazione sono stati pari a complessivi \_\_ euro. Conseguentemente, è stata realizzata una plusvalenza netta di \_\_ euro.

Poiché la partecipazione, successivamente alla quotazione sul mercato azionario statunitense, è stata valorizzata in dollari, al momento del realizzo di ciascuna cessione, la differenza tra il cambio del giorno della vendita rispetto a quello storico ha generato differenze di cambio, realizzando - come precisato ulteriormente nella documentazione integrativa presentata - complessivamente differenze di cambio attive per \_\_ euro e differenze di cambio passive per \_\_ euro. Nell'istanza e dalla documentazione integrativa trasmessa non emerge il possesso di strumenti finanziari derivati detenuti, anche con finalità di copertura dell'operazione oggetto dell'istanza.

Ciò premesso, l'interpellante chiede se le predette differenze di cambi realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano della *participation exemption* (ex articolo 87 del TUIR) sono componenti che concorrono a formare le relative plusvalenze o minusvalenze da realizzo, risultando quindi rispettivamente imponibili nella misura del 5 per cento (ex articolo 87 del TUIR) e interamente indeducibili (ex articolo 101, comma 1 del TUIR).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene che a seguito della cessione delle partecipazioni nella società BETA il corrispettivo risulti realizzato in dollari, la plusvalenza dovrebbe essere determinata in valuta, convertendo la stessa al cambio euro-dollaro storico (1,1128).

Le differenze cambi rilevate sono da considerare realizzate, ai fini fiscali, al momento in cui la società cedente converte la valuta (dollari) in euro assoggettando tali differenze alla disciplina di cui all'articolo 110 del TUIR e quindi considerandole, rispettivamente, interamente imponibili e interamente deducibili.

Anche se la società decidesse di lasciare la giacenza sul conto corrente in valuta, le differenze cambi rilevate a fine esercizio, in relazione ai saldi attivi di conto corrente incassabili a pronti, non dovrebbero essere soggette alle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 3, del TUIR con rilevanza fiscale piena a fine anno.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE**

Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che le differenze di cambi concorrano a formare l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della *participation exemption* risultando rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento o interamente indeducibili.

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.

Si evidenzia, altresì, che il presente parere non implica o presuppone un giudizio né in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare della disciplina della *participation exemption* prevista dall'articolo 87 del TUIR, né in relazione all'identificazione degli oneri accessori all'operazione oggetto dell'istanza.

Ciò posto, l'articolo 13-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il comma 1, dell'articolo 83 del TUIR, prevedendo che anche "*per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*".

Lo stesso articolo 13-*bis* ha, inoltre, inserito nell'articolo 83 del TUIR il nuovo comma 1-*bis*, in forza del quale, ai soggetti di cui sopra, "*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*".

In sostanza, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (in questo senso la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.1, concernente le regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS *adopter*).

Ciò premesso, il quesito oggetto di esame da parte della scrivente riguarda la corretta qualificazione delle differenze di cambio realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della *participation exemption*, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR.

Secondo l'articolo 87 del TUIR "*non concorrono alla formazione del reddito imponibile (...) le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3...*". L'articolo 86, commi 2 e 3, del TUIR definendo le regole di determinazione della plusvalenza specifica che essa è costituita dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato, al netto degli oneri accessori.

L'articolo 2425-*bis*, comma 2 del codice civile (richiamato dal principio contabile OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*") stabilisce che: "*I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta*

*devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.*

L'articolo 2426, comma 1, numero 8-bis del codice civile prevede che “... *Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto*”. Le partecipazioni, sulla base del paragrafo 7 dell'OIC 26, rientrano tra le attività non monetarie.

Il principio contabile OIC 26, par. 30 dispone che : “*le attività e passività aventi natura non monetaria devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto, le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un autonoma e separata rilevazione*”. Inoltre, nel paragrafo 16 del medesimo OIC si precisa che: “*Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta ...*”.

Per quanto sopra rappresentato, in relazione al corrispettivo della cessione qui in oggetto, quindi, emerge che lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata.

Le differenze cambio positive o negative non daranno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni come già evidenziato rappresentano attività non monetarie.

Detta classificazione ed imputazione temporale del bilancio in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA *gaap*, trova riconoscimento fiscale. In conseguenza di ciò, le differenze cambio positive o negative risulteranno, rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 87, comma 1 del TUIR) e interamente indeducibili (ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del TUIR).

**IL DIRETTORE CENTRALE**

(Firmato digitalmente)